



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 315 del 06/03/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI,
LIVIO ZACCAGNINI

135) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL APRILIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 LND DEL 19/01/2026

(Gara: SS VITTORIA ROMA 1908 – REAL APRILIA del 10/01/2026 – Campionato Under 18 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 11/02/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Real Aprilia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

La reclamante sostiene che, essendo in vantaggio per 2 reti a 0 al momento della sospensione per incidenti, non avrebbe avuto alcun interesse a suscitare gli scontri che hanno portato alla decisione dell'Arbitro di sospendere la gara.

La responsabilità della sospensione va, a suo parere, ascritta integralmente alla squadra di casa che non ha evitato che all'interno del recinto di gioco e nella zona degli spogliatoi penetrassero estranei che hanno partecipato attivamente alla rissa con i calciatori rendendo la situazione ingestibile.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Dal referto di gara si può leggere che, a seguito di un accesso scontro tra due calciatori, poi espulsi dal direttore di gara, culminato con reciprochi atti di violenza, si accendeva una rissa a cui partecipavano numero calciatori delle due squadre, con alcuni che venivano colpiti e gettati in terra, senza che i dirigenti delle due compagini, pur accorsi per sedare gli animi, riuscissero a

separare i contendenti. In quel frangente penetravano nel recinto di gioco ed in quello degli spogliatoi degli estranei provenienti dalle tribune, di cui l'Arbitro non riusciva ad identificare l'appartenenza all'uno o l'altra tifoseria, che si aggiungevano alla colluttazione generale che diveniva ingestibile.

L'Arbitro decretava la sospensione della gara e solo dopo cinque minuti, calmatasi relativamente la situazione, riusciva a rientrare nel suo spogliatoio.

Il direttore di gara riferisce poi di aver notato ben due gazzelle dei Carabinieri giungere sul posto, senza che però i militi prendessero contatto con lui.

Ciò posto appare evidente che la gara è stata sospesa per rissa generale ed in queste evenienze non ha alcun rilievo né il risultato della gara al momento dell'ingenerarsi dello scontro, né le motivazioni che l'abbiano accesa, né la preponderanza dell'uno o dell'altro schieramento, essendo sufficiente che la partecipazione sia stata ampia, che gli atti violenti si siano protratti per un certo tempo e che la situazione creatasi in campo rendesse assolutamente sconsigliabile proseguire la gara, visto il clima di tensione creatosi.

Nel caso di specie tutte le condizioni previste per la sospensione per rissa generale di sono manifestate e quindi la soluzione adottata dal Giudice appare corretta, ben motivata e sostenuta dalla chiara narrazione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

149) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CMC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRESIN STEFANO FINO AL 01/04/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FRUSCELLA FILIPPO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 04/02/2026

(Gara: CMC – DON BOSCO CINECITTA C5 del 30/01/2026 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 292 del 20/02/2026

Con reclamo ritualmente notificato la Società CMC ha impugnato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 164 C5 del 04/02/2026, con il quale veniva disposta nei confronti del dirigente Bresin Stefano l'inibizione fino al 01/04/2026 in quanto *"allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco con atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, costringendo quest'ultimo ad indietreggiare per non essere raggiunto (art. 36 C2 La)"*, nonché la squalifica per 4 gare nei confronti del calciatore Fruscella Filippo *"per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose (art. 36 C1 La)"*.

In sede di gravame la reclamante metteva in luce che il calciatore, "a seguito di un fallo di trattenuta plateale, che gli procurava segni fisici evidenti", che non veniva sanzionato dal direttore di gara, si rivolgeva a quest'ultimo per chiedere spiegazioni, senza mancargli di rispetto, mostrando la maglia strappata e i segni riportati.

Di tutta risposta, a dire della reclamante, il direttore di gara lo allontanava dal campo, espellendolo. Secondo la prospettazione della reclamante, anche il dirigente avrebbe chiesto spiegazioni circa l'accaduto in maniera educata senza fare minaccioso, né offensivo.

La reclamante chiedeva, dunque, che le sanzioni venissero annullate o, comunque, ridotte, oltre all'audizione dei tesserati della società CMC coinvolti nell'episodio per cui è procedimento.

Alla riunione del 19.02.2026, svoltasi da remoto, compariva per la società reclamante il dirigente Bresin Stefano, il quale, in merito ai fatti accaduti durante la gara, dichiarava di non aver mai né minacciato, né tentato di aggredire l'arbitro, ma di aver solo protestato e di essere entrato in campo solo per chiedere spiegazioni su alcune decisioni del direttore di gara.

Il medesimo dirigente riteneva eccessive le sanzioni comminate dal Giudice sportivo, sia nei propri confronti che del calciatore, il quale aveva, sì, protestato senza, però minacciate l'arbitro. Concludeva con la richiesta di riduzione delle sanzioni comminate.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società SS Passo Corese, a sostegno dell'invocata riduzione delle squalifiche in argomento, non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara.

Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria.

Questa Corte ritiene, quindi, la condotta contestata al calciatore Fruscella Filippo pienamente accertata. In termini di qualificazione giuridica, il Collegio, in particolare, rappresenta preliminarmente che la condotta ascritta al giocatore deve correttamente essere ricondotta nella fattispecie astratta di cui all'art. 36 CGS, ai sensi della quale *"1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti"*

degli ufficiali di gara.

Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio non ravvisa i presupposti per addivenire ad una riduzione delle stesse.

Analoghe considerazioni si impongono per l'inibizione comminata al dirigente Bresin Stefano, per il quale risulta pienamente accertata la condotta offensiva e minacciosa ascritta, oltre che del tutto congrua rispetto alla fattispecie astratta contestata di cui all'art. 36, 2 comma, lett. a), a tenore della quale *"2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"*.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

157) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TERRACINA 1925, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIA MAURO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.267 LND DEL 04/02/2026

(Gara: TERRACINA 1925 – COLLEFERRO CALCIO del 01/02/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 292 del 20/02/2026

Con reclamo inoltrato nei termini, la società Terracina ha impugnato la sanzione della squalifica di cinque gare a carico del proprio calciatore Fia Mauro.

Veniva ascoltato in sede di audizione l'avvocato rappresentante della società che ribadiva le proprie avanzate nel reclamo.

Chiedeva, in ogni modo, alla luce di quanto riportato, la riduzione della squalifica.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta descritta chiaramente la condotta del calciatore della reclamante che, in fase di riscaldamento, rivolgeva frasi non consone di vario tipo ad un calciatore avversario prima e all'assistente dell'arbitro poi.

Questa Corte, letto il reclamo e valutati gli atti ufficiali, pur considerando il comportamento tenuto deprecabile, ritiene poter addivenire ad una riduzione seppur lieve della sanzione comminata in primo grado, riportando la sanzione agli standard utilizzati per casi simili.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Fia Mauro a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

145) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACCADEMIACALCIO SABINA SL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RUGGERI VALERIO FINO AL 30/11/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 SGS DEL 29/01/2026

(Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – ACCADEMIACALCIO SABINA SL del 18/01/2026 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 292 del 20/02/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Accademia Calcio Sabina ha impugnato la squalifica sino al 30 novembre 2026 comminata al proprio tesserato Valerio Ruggeri.

La reclamante, pur riconoscendo la gravità del gesto del proprio calciatore che, a seguito dell'espulsione per doppia ammonizione, rivolgeva all'Arbitro frasi offensive e lo spingeva sul petto facendo arretrare, invoca il principio di proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti, la giovane età del tesserato e l'intento rieducativo della pena che deve essere tenuto presente in ambito giovanile.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

In effetti la dinamica degli occorsi non è contestata e la sanzione irrogata dal Giudice consegue al gesto addebitato al calciatore che ha spintonato l'Arbitro facendo arretrare di un metro senza provocare dolore.

Vi è da dire che le giustificazioni addotte dalla reclamante sono solo parzialmente assumibili in questa sede, in quanto è ben vero che il calciatore in questione è di giovanissima età, ma è altrettanto vero che il suo comportamento non è dissimile da quello di un adulto, segno di un deficit di valori sportivi certamente preoccupante.

D'altro canto il gesto non può essere considerato violento, come tutti gli spintonamenti che non causano dolore intenso o cadute con o senza ulteriori conseguenze fisiche, e, considerando la media intensità, tanto che vi è stato arretramento contenuto in un metro, la sanzione comminata può essere contenuta in sei mesi di squalifica e fissata al 31 luglio 2026.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ruggeri Valerio al 31/07/2026.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

152) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GREGANTI LUDOVICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.259 LND DEL 29/01/2026

(Gara: FOOTBALL CLUB TORVAJANICA – TRIGORIA del 25/01/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 292 del 20/02/2026

Con reclamo inoltrato nei termini, la società Trigoria ha impugnato la sanzione della squalifica di quattro gare a carico del proprio calciatore Greganti Ludovico, comminata dal Giudice sportivo territoriale di primo grado.

La reclamante, ritiene la qualificazione dell'episodio come "offesa" giuridicamente non corretta, alla luce del contenuto del referto arbitrale.

Evidenzia altresì come il calciatore fosse girato di spalle rispetto all'arbitro e che, dunque, tale circostanza dimostra che l'espressione non fosse in realtà diretta all'Ufficiale di gara, ma era da intendersi invece come uno sfogo personale.

Chiedeva, pertanto, alla luce di tutto ciò, la riduzione della squalifica nella misura minima prevista.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta descritta chiaramente la condotta del calciatore della reclamante che, a seguito di una decisione adottata dal direttore di gara, urlava a gran voce alcune frasi irrispettose.

Questa Corte, letto il reclamo e valutati gli atti ufficiali, pur considerando il comportamento tenuto deprecabile, ritiene poter addivenire ad una riduzione seppur lieve della sanzione comminata in primo grado, riportando la sanzione agli standard utilizzati per casi simili.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Greganti Ludovico a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

159) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ L.C. UNITED SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CINTI MATTIA RAUL FINO AL 27/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.35 SGS DEL 05/02/2026

(Gara: L.C. UNITED SSDARL – POLISPORTIVA VALCOMINO del 31/01/2026 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 292 del 20/02/2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato il reclamo proposto dalla società L.C. United SSDARL avverso la sanzione della squalifica fino al 27 febbraio 2026 irrogata al calciatore Cinti Mattia Raul dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone con Comunicato Ufficiale n. 35 SGS del 5 febbraio 2026, osserva quanto segue.

Dal referto arbitrale, cui deve attribuirsi piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, risulta che al 45° minuto del secondo tempo il calciatore Cinti, già ammonito, commetteva un fallo ai danni di un avversario e, alla notifica del secondo cartellino giallo, mentre si allontanava dal terreno di gioco, rivolgeva al direttore di gara in maniera offensiva proferendo la seguente espressione: “ *vaffanculo*”.

In ragione di tale condotta, il Giudice Sportivo irrogava la sanzione della squalifica a tempo determinato sino al 27 febbraio 2026.

La società reclamante, pur non contestando l'episodio nella sua materialità, ha dedotto che il comportamento del tesserato, sebbene censurabile, sarebbe riconducibile ad una protesta verbale episodica maturata nell'immediatezza dell'espulsione e nel contesto agonistico della gara.

Ha evidenziato, in particolare, l'assenza di qualsivoglia condotta violenta o minacciosa, l'inesistenza di contatti fisici, la mancata reiterazione dell'offesa e la circostanza che l'episodio si sia esaurito in un lasso temporale estremamente circoscritto, senza ulteriori conseguenze disciplinarmente rilevanti.

Questa Corte, nel ribadire la piena attendibilità del referto arbitrale e la conseguente sussistenza della responsabilità disciplinare del calciatore per l'espressione rivolta al direttore di gara, ritiene tuttavia necessario procedere ad una valutazione della concreta gravità del fatto ai fini della proporzionalità della sanzione.

La condotta accertata si sostanzia in un'unica espressione offensiva pronunciata nell'immediatezza del provvedimento espulsivo, in un contesto di evidente tensione agonistica, senza che risultino minacce, atteggiamenti intimidatori, insulti reiterati o comportamenti idonei ad incidere ulteriormente sull'autorità dell'arbitro.

L'episodio si è esaurito con l'uscita del calciatore dal terreno di gioco.

Nel caso di specie inoltre è stata applicata una squalifica a tempo determinato, misura che, per sua natura, presenta carattere maggiormente afflittivo in quanto incide sull'attività del tesserato in tutti i campionati e competizioni federali nel periodo considerato.

Ferma restando la legittimità del potere valutativo del Giudice Sportivo in ordine alla determinazione della sanzione, questa Corte ritiene che, la sanzione irrogata in prime cure risulti eccessivamente gravosa rispetto ai parametri ordinariamente applicati per fattispecie analoghe.

Tutto ciò premesso, in applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, la Corte Sportiva D'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cinti Mattia Raul al 20/02/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

151) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. GRIFONE SOCCER, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MAROCCHETTI FABIO FINO AL 28/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.91 SGS DEL 27/01/2026
(Gara: F.C. GRIFONE SOCCER – CORI MONTILEPINI del 11/01/2026 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Grifone Soccer ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e le sanzioni accessorie dell'ammenda e della squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale per la posizione irregolare di due calciatori: Paolucci Davide e Lolli Samuel.

Il Giudice di prime cure aveva acquisito informazioni dall'Ufficio Tesseramenti federale che aveva confermato come i due calciatori avessero acquisito il tesseramento con decorrenza successiva alla data della gara.

La società contesta tale ricostruzione affermando di aver inviato la richiesta di tesseramento mesi prima dell'incontro e di averla poi integrata tempestivamente secondo le indicazioni dell'Ufficio Tesseramento, sostiene quindi che la decorrenza andava riconosciuta a far data dall'invio della richiesta di tesseramento e non da quando l'Ufficio ha effettivamente emesso la tessera federale.

Il reclamo è infondato.

In effetti la società ricorda correttamente che la decorrenza del tesseramento per i giocatori dilettanti e giovani è quella dell'invio della richiesta di tesseramento da parte della società ma omette di evidenziare come il regolamento richieda che la richiesta sia completa della documentazione a sostegno e che, in caso di irregolare o incompleta trasmissione dei documenti, il tesseramento divenga efficace solo dal momento in cui le irregolarità od omissione vengano sanate.

Nel caso di specie i due tesseramenti hanno richiesto integrazioni documentali che sono state completate solo successivamente alla gara e non vale l'invocazione della buona fede o del ritardo scusabile dedotta dalla reclamante in quanto in materia di tesseramento vige il principio di stretta legalità e non sono ammesse sanatorie postume od interpretazioni estensive.

Il Giudice si è correttamente ancorato alle risultanze inviate dall'Ufficio Tesseramento federale che, a sua volta, non ha fatto altro che ricavare i fatti dal rapporto telematico del programma gestionale del tesseramento.

La Corte, quindi, non ha alcun elemento per riformare una decisione congrua e rispettosa della normativa.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

164) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CANTONI GIANLUCA FINO AL 13/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.277 LND DEL 11/02/2026

(Gara: RIANO CALCIO – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 08/02/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

La SSD RIANO CALCIO proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 277 dell'11/02/2026 – LND del seguente preciso tenore: *“INIBIZIONE FINO AL 13 MARZO 2026. CANTONI GIANLUCA (RIANO CALCIO) Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro”*.

Esponendo la reclamante che anche prima dell'inizio della gara era intervenuto tra l'arbitro e il dirigente Gianluca Cantoni un piccolo diverbio sul numero dei posti a sedere in panchina, diverbio che si ripeteva durante la gara e che portava all'espulsione del dirigente medesimo.

Ascoltata la società, quest'ultima chiedeva la revisione/riduzione della sanzione inflitta, che risultava a suo giudizio sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti accaduti.

Letto il referto arbitrale, il reclamo è parzialmente fondato, considerato che sia l'oggetto del diverbio sia il tenore della frase così come riportata dal direttore di gara, pur costituendo un comportamento senz'altro irrispettoso da parte del Cantoni, sono di modesta rilevanza.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Cantoni Gianluca al 06/03/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO
ZACCAGNINI

155) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SORA CALCIO 1907, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FANTAUZZI ANTONIO FINO AL 30/06/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE CALIFANO DOMENICO FINO AL 30/06/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 SGS DEL 30/01/2026
(Gara: ARCE 1932 – SORA CALCIO 1907 del 28/01/2026 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

La società ASD SORA CALCIO 1907 propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con Comunicato Ufficiale n.136 del 30/01/2026 - SGS che deliberava di infliggere a carico del massaggiatore FANTAUZZI ANTONIO l'inibizione fino al 30/6/2026 *“Per aver rivolto all'arbitro espressione blasfema e denigratoria di genere...omissis..”* ed a carico dell'assistente arbitro CALIFANO DOMENICO la squalifica fino al 30/6/2026 *“Perchè rivolgeva all'arbitro espressioni blasfeme e particolarmente oltraggiose..omissis...sputava in direzione di un calciatore avversario, senza tuttavia attingerlo..omissis...reiterava altresì ripetute minacce all'arbitro. omissis..Al termine della gara, rientrava indebitamente nell'area spogliatoi, persistendo nel comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara”*.

Lamenta la reclamante che lo stato d'animo dell'arbitro non sia stato sereno nel redigere il referto (probabilmente, aggiunge, causa un diverbio avuto con il dirigente addetto Domenico Califano prima dell'inizio della gara) al punto tale da apparire verosimile che al direttore di gara siano state riferite da terzi (senza averle direttamente percepite) le espressioni ingiuriose e/o oltraggiose attribuite al Califano stesso.

In ordine poi alla posizione del Fantauzzi, la reclamante nega che il proprio massaggiatore abbia proferito l'espressione “mongoloide”.

Veniva ascoltata la società che ribadiva le proprie ragioni ed insisteva nelle richieste di annullamento e/o comunque revisione delle sanzioni inflitte, considerate manifestamente sproporzionate anche in ragione dell'assenza di precedenti disciplinari a carico dei tesserati sanzionati.

Letto il referto arbitrale, il reclamo è parzialmente fondato.

Il Fantauzzi ha, come da referto che fa piena prova, rivolto al direttore di gara entrambe le espressioni ivi menzionate.

Ad avviso di questa Corte, però, l'espressione “mongoloide”, pur essendo comunque offensiva ed oltraggiosa, non costituisce, contrariamente alla valutazione del Giudice Sportivo di primo grado, *“denigrazione di genere”*, motivo per cui la sanzione inflitta è eccessiva.

Per quanto riguarda il dirigente Domenico Califano, invece, la sanzione è, alla luce dei comportamenti e delle espressioni refertate, congrua e correttamente comminata.

Per il motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Fantauzzi Antonio al 30/04/2026, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI,
ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO,
GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

**154) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL SPORTING ACADEMY ARL, AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 04/02/2026**

**(Gara: REAL SPORTING ACADEMY ARL – VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL del 31/01/2026 –
Campionato Under 17 Calcio a 5 Regionale)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

La società Real Sporting Academy arl impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta l'ammenda di euro 1.000 alla predetta società per aver, propri sostenitori, rivolto all'arbitro, durante l'intera gara, espressioni gravemente offensive, oltraggiose e denigratorie per motivo di genere (art. 28 c.1 cgs).

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che nessuna offesa era stata indirizzata, durante la gara, all'arbitro dai propri sostenitori e comunque l'entità della sanzione pecuniaria appariva esagerata per il profilo economico della società; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva, in via principale, l'annullamento dell'ammenda ed in subordine una riduzione della stessa.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 26/02/2026, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il reclamo.

L'ammenda a carico della Real Sporting Academy può essere ridotta perché se è vero che i propri sostenitori hanno, nel corso dell'intera gara, rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo dell'arbitro, anche a prescindere dalle decisioni tecniche prese da quest'ultimo, è altrettanto vero, però, che gli insulti e gli impropri, alla luce della lettura dello stesso referto arbitrale, non si sono concretizzati in comportamenti discriminatori, così come descritti e disciplinati dall'art. 28 c.g.s..

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 300,00.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

156) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.CANARINI 1926 RDP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LACANA PATRIZIO FINO AL 03/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.267 LND DEL 04/02/2026

(Gara: POL.CANARINI 1926 RDP – REAL SAN BASILIO 1960 del 01/02/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

La società Canarini Rocca di Papa ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal giudice sportivo con il comunicato ufficiale numero 267 del 4 Febbraio 2026 relativa alla sanzione inflitta al dirigente Lacana Patrizio fino al 3 Aprile 2026.

La reclamante sostiene che il dirigente Lacana Patrizio non abbia mai pronunciato ingiurie nei confronti del direttore di gara, ma abbia semplicemente contestato energicamente alcune decisioni dell'arbitro stesso, ritenendole tecnicamente ingiustificate ed oltremodo penalizzanti.

La società vuole sottolineare che l'arbitro nella concitazione del momento e del contesto abbia frainteso in tutta evidenza la modalità della protesta posta in essere.

Questo troverebbe conferma anche nel colloquio che lo stesso dirigente ha successivamente avuto con l'arbitro, spiegando il fraintendimento ed il dispiacere rispetto all'accaduto.

Per tutto quanto sopra scritto la reclamante chiede un ridimensionamento della sanzione a carico del dirigente Lacana Patrizio.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dopo aver letto il ricorso presentato nei suoi dettagli e quanto riportato dal direttore di gara del suo rapporto di fine gara, rileva che alcune osservazioni poste in essere dalla reclamante non risultano evidenziate nel referto di cui sopra, nello specifico relativamente al fraintendimento delle frasi rivolte all'arbitro e del colloquio avuto a fine gara con l'arbitro lo stesso.

Ciò detto, dal referto arbitrale risulta quanto segue:” a seguito di un fuorigioco segnalato dall'assistente arbitrale entrava in campo ed inveiva verbalmente contro l'arbitro pronunciando le seguenti parole: “pezzo di merda, non capisci un cazzo!”. Alla notifica del provvedimento abbandonava il campo senza ulteriori problemi.

Alla luce di quanto sopra scritto appare evidente a questo organo di disciplina sportiva che le lamentele espresse dalla società canarini Rocca di Papa non possano essere prese in considerazione e che la sanzione comminata al dirigente Lacana Patrizio pertanto sia del tutto congrua in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 96 comma 2 del CGS.

Conseguentemente, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

165) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAFIERO CLAUDIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.281 LND DEL 12/02/2026

(Gara: FOOTBALL CLUB TORVAJANICA – SEMPIONE CALCIO del 08/02/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Football Club Torvajanica ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Cafiero Claudio la squalifica per sei gare.

La reclamante sostiene che il calciatore abbia sì colpito l'avversario con una manata al volto ma il gesto è stato del tutto involontario, mentre nega recisamente che abbia assunto un comportamento irregolare nei confronti dell'Arbitro né che abbia colpito lo stesso avversario, già a terra dolorante, con un violento calcio allo stomaco.

Il reclamo è infondato.

Le risultanze del referto di gara sono chiare e circostanziate e narrano non di un colpo involontario ma di un pugno sferrato con tutta la forza proprio per fare male, inoltre il calciatore si rivolgeva all'Arbitro in modo non rispettoso, negando ogni responsabilità, e poi nel parapiglia susseguente al suo gesto, sferrava un forte calcio allo stomaco dell'avversario, a terra dolorante ed in stato di minorata difesa.

Ne consegue una valutazione assolutamente negativa nei confronti del calciatore che non ha saputo contenere gli istinti agonistici e si è reso protagonista di un primo gesto di grave violenza e poi, quel che è più grave, di un secondo gesto potenzialmente assai lesivo quando l'avversario era già a terra e non più in condizioni di difendersi.

La sanzione irrogata, per la potenzialità offensiva del gesto e per la dinamica particolarmente violenta, appare non congrua per difetto e va rideterminata come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, applicando al calciatore Cafiero Claudio la squalifica per n. 8 gare.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

167) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACCADEMIA S.S. LAZIO C.5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.170 C5 DEL 11/02/2026

(Gara: ACCADEMIA S.S. LAZIO C.5 – FORTITUDO POEMZIA 1957 del 08/02/2026 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Accademia S.S. Lazio C.5; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

169) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING NUOVA FLORIDA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GUARINO ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.277 LND DEL 11/02/2026

(Gara: ASTREA – SPORTING NUOVA FLORIDA del 08/02/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

La Società Sporting Nuova Florida con il presente ricorso non intende minimizzare la gravità delle espressioni e del comportamento tenuto dal proprio tesserato Guarino Alessio, che appaiono oggettivamente censurabili. Tuttavia nel medesimo referto arbitrale emergono elementi in ottica di una corretta Graduazione della sanzione che possono assumere rilievo

- il tentativo del calciatore Guarino Alessio di colpire con un pugno l'allenatore della squadra di casa non è andato a segno in quanto veniva trattenuto e bloccato dai propri compagni di squadra evitando in tal modo il contatto con l'avversario.

- Non risulta che il tecnico abbia riportato lesioni personali grazie all'intervento dei compagni di squadra che lo hanno allontanato evitando che la situazione degenerasse.

- Le offese e le minacce rivolte al tecnico sono avvenute in un momento di forte pressione agonistica

- a fine gara anche i soggetti della squadra locale allenatore e dirigente assumono comportamenti censurabili tanto da essere anche loro sanzionati dal giudice sportivo.

Pertanto le motivazioni del reclamo sulla base di quanto sopra ripartito si basano sulla Eccessività della sanzione non tenendo conto della graduazione della pena in relazione ai fatti sopra accaduti. Per tutto ciò la società Sporting Nuova Florida chiede in via principale l'annullamento della sanzione a carico del calciatore o in subordine la riduzione della stessa da quattro gare a due gare effettive.

Da quanto sopra esaminato questo organo di disciplina sportiva pur rilevando che i comportamenti del calciatore Guarino Alessio certamente siano censurabili sotto l'aspetto del principio dell'etica sportiva, non può non tener presente che alcune osservazioni poste in essere dalla reclamante

siano parzialmente assumibili, in particolar modo che le frasi ingiuriose rivolte dal calciatore al tecnico della squadra avversaria non abbiano determinato alcuni danni fisici nei confronti di quest'ultimo.

Ciò detto questa Corte sportiva ritiene che le sanzioni possano essere lievemente modificate rapportandole entro limiti di minore gravità e, pertanto,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Guarino Alessio a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

176) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROMANO LEONARDO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.147 LND DEL 12/02/2026
(Gara: GRIFONE CALCIO – VIGOR PERCONTI del 07/02/2026 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Vigor Perconti;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì 6 marzo 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato